

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1) E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata:

“” Associazione IUBILANTES””

in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata Organizzazione.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993, del Decreto Legislativo n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardante gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di “”Organizzazione di volontariato”” con i dati riguardanti la registrazione costituiscono peculiare segno distintivo e saranno riportati in ogni comunicazione esterna.

ART. 2) L'Associazione ha sede in Como.

Il consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di variare la sede sociale, di istituire e di sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

ART. 3) L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, i seguenti obiettivi:

- a) lo svolgimento di attività di ricerca e di studio dell'ambito culturale, economico, storico, artistico, folcloristico e religioso nel quale è sorto e si è sviluppato il pellegrinaggio romeo e negli altri luoghi santi, con particolare riferimento al territorio comasco;
- b) l'organizzazione e l'attuazione di seminari e convegni attinenti l'argomento di cui al punto a);

UFFICIO REGISTRO
COMO
ALLEGATO 1 ALL'ATTO
REG.TO IL 11 LUG. 2011
AL N. 480 SENSO

Giulio Fano

- c) l'attività di salvaguardia, recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale attinente le attività di cui al punto a);
- d) lo studio e la documentazione degli elementi conoscitivi connessi con le funzioni e le attività di cui ai punti precedenti;
- e) ogni altra attività didattica, di ricerca e di promozione culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica, purché di natura, commerciale o produttiva, marginale.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/91.

L'Organizzazione potrà, con delibera da adottarsi dalla assemblea ordinaria degli associati, aderire ad altre associazioni od enti, quando ciò sia ritenuto utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) da lire 1.000 (mille) in contanti versate nella cassa sociale;
- b) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Organizzazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Giulia Jovanetti

d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea;
- b) dalla quota associativa annua ordinaria, da stabilirsi annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- c) dai redditi dei beni costituenti il suo patrimonio;
- d) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche;
- e) da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e di progetti;
- f) da contributi di organismi internazionali;
- g) da ogni altra entrata di natura accessoria, produttiva o commerciale, di carattere marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
- h) da rimborsi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione e/o accreditamento;
- h) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore.

La quota associativa ordinaria è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque

Anna Farina

sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

In nessun caso e quindi anche nel caso di decadenza, dimissioni o decesso, l'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Organizzazione, o gli eredi dello stesso, possono pretendere alcunché dall'associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

ART. 5) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed entro la fine di ciascun esercizio il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

ART. 6) L'Organizzazione è costituita dagli associati promotori, ordinari e sostenitori. Possono essere associati gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società e le persone fisiche maggiorenni che dichiarino di accettare gli scopi statutari, si impegnino di prestarsi alla loro realizzazione e si obblighino - in quanto associati ordinari o sostenitori - a versare all'atto dell'ammissione, la quota prevista.

Sono soci promotori gli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, che sono soci ordinari a tutti gli effetti.

APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

ART. 7) Chi intende aderire alla associazione deve sottoscrivere l'espressa richiesta al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto ed eventuali regolamenti.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Andrea Giovanni

Gli associati avranno l'obbligo di osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, nemmeno dal beneficiario. Agli associati potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli associati, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro, subordinato e/o autonomo, e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto in Assemblea.

L'adesione alla Organizzazione é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni forma di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno inoltre il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali, partecipare alle attività promosse dell'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

Associati ordinari e sostenitori vengono ammessi dal consiglio direttivo con il parere favorevole di due terzi dei suoi membri.

La qualità di associato si perde per dimissioni, estinzione o decesso, morosità o

Andrea Fontana

esclusione secondo le norme del presente Statuto..

Le dimissioni da associato possono essere presentate in qualsiasi momento, senza onere alcuno per l'associato stesso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione: mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi alla organizzazione può essere escluso con deliberazione dal consiglio direttivo, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, ratificata dalla Assemblea dei soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto. In tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

QUOTE

ART. 8) Gli associati ordinari versano all'associazione la quota annua nella misura fissata dall'assemblea degli associati. La quota verrà differenziata per: enti pubblici, organizzazioni di categoria imprenditoriale, imprenditori e persone fisiche.

La quota dovuta dagli associati sostenitori sarà in misura doppia di quella prevista per la categoria di appartenenza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

Andrea Faravini

ASSEMBLEA

ART. 10) L'assemblea è formata dagli associati promotori, dagli associati ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote, con pari diritto di voto.

L'assemblea delibera:

- sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo;
 - sulle modifiche statutarie;
 - sull'entità delle quote annuali;
 - sulla composizione e nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
 - sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- e su quanto altro ad essa demandato per legge e per statuto.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 11) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati promotori, gli associati ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del consiglio direttivo, fatta eccezione, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ciascun associato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Fatta salva diversa determinazione dell'assemblea, la stessa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal vice presidente.

Il presidente nomina un segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige il processo verbale firmato dal presidente e

Antonio Faravanti

dal segretario.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile.

Per le modifiche dello statuto sociale è richiesta una delibera da adottarsi a maggioranza di voti con la presenza di almeno i due terzi degli associati, in prima convocazione, e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno un terzo degli associati, in seconda convocazione.

CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ART. 12) L'assemblea viene convocata per iscritto dal consiglio direttivo, con invito da trasmettere non meno di 15 (quindici) giorni prima della data fissata, almeno una volta l'anno, entro il 31 (trentuno) Maggio, con la comunicazione dell'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea deve essere pure convocata a seguito di richiesta scritta, sottoscritta da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'assemblea deve essere convocata in Como, anche fuori della sede sociale.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13) Il consiglio direttivo è composto di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti in assemblea dagli associati e fra gli stessi.

I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri rappresentanti di enti, pubblici o privati, vengono designati dai rispettivi enti per iscritto con lettera inviata all'associazione. Essi possono essere sostituiti dai loro mandanti durante il triennio con comunicazione scritta al consiglio: il consigliere nominato nel corso del triennio decade al termine del triennio stesso.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere il consiglio direttivo provvede alla

Andrea Paganini

nomina del sostituto, il quale dura in carica sino alla scadenza del triennio in corso. La nomina del sostituto deve essere confermata nella successiva assemblea annuale.

Nel caso che, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, deve essere convocata l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14) Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

Può nominare il segretario anche fuori dal proprio seno.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine ai bilanci: consuntivo e preventivo, che saranno presentati dal tesoriere.

Il consiglio direttivo è convocato a cura del presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo é presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Luca Paganini

Il consiglio può delegare al presidente tutte le funzioni di ordinaria amministrazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo per lo svolgimento della loro attività collegiale.

E' fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 15) Il presidente, e in sua assenza il vice presidente, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il presidente dà attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo ed esercita i poteri che lo stesso consiglio gli ha delegato. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

FINANZE

ART. 16) La gestione finanziaria e contabile dell'associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri eletti dall'assemblea fra gli associati.

Il collegio dei revisori resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori di proprietà sociale e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali.

SCIoglimento

ART. 17) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Andrea Fucini

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ALTRO

ART. 18) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera Arbitrale di Como.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dalla formazione del collegio.

ART. 19) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla legge n. 266/91, alla Legge Regionale n. 22/93, al D. Legislativo n. 460/97 e alle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Registrazione esente da imposta di registro (art. 8 legge n. 266/1991) e da imposta di bollo (art. 17 D.Lgs. 460/1997).

Autore Spadoni